



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** PresidenteRoberto **ANGIONI** ConsigliereElisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **32490** del registro di segreteria,
promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

1) **BERARDO FAUSTO LUIGI**, c.f. BRRFTL55R23F918G, nato a

Nogara (VR) il 23/10/1955 e ivi residente, in via Cesare Pavese, 3,

elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Giulio Pasquini, c.f.

PSQGLI53R15D284E, PEC avvgiulipasquini@ordineavvocativrpec.it,

Davide Pasquali, c.f. PSQDVD70E18L781V PEC

avvdavidepasquali@ordineavvocativrpec.it e Stefania Cavallo, c.f.

CVLSFN70D44B180R, PEC avvstefaniacavallo@ordineavvocativrpec.it,

tutti del Foro di Verona, con studio legale a Verona in via G. Garibaldi n. 7;

2) **MIRANDOLA LUCIANO**, c.f. MRNLCN48D14I850V, nato a Sorgà

(VR) il 14/04/1948 e residente a Nogara (VR), in via Dossetto, 6,

	elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Giulio Pasquini, c.f.	
	PSQGLI53R15D284E, PEC avvgiulioPasquini@ordineavvocativrpec.it,	
	Davide Pasquali, c.f. PSQDVD70E18L781V PEC	
	avvdavidepasquali@ordineavvocativrpec.it e Stefania Cavallo, c.f.	
	CVLSFN70D44B180R, PEC avvstefaniacavallo@ordineavvocativrpec.it,	
	tutti del Foro di Verona, con studio legale a Verona in via G. Garibaldi n. 7;	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio;	
	Esaminati gli atti e documenti di causa;	
	Uditi , all'udienza pubblica del 13 novembre 2025, con l'assistenza del	
	segretario dott.ssa Paola Franchini, data per letta la relazione, il Pubblico	
	Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Massimiliano	
	Spagnuolo, e gli Avv.ti Giulio Pasquini e Davide Pasquali per i convenuti.	
	Premesso in	
	FATTO	
	I. Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la Procura	
	regionale conveniva in giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale il	
	sig. Berardo Fausto Luigi e l'arch. Mirandola Luciano per ivi sentirli	
	condannare al risarcimento, in favore del Comune di Nogara (VR), del	
	danno patrimoniale di euro 20.610,88, dagli stessi asseritamente causato per	
	aver consentito la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di	
	un'ordinanza di sgombero di un immobile, in violazione delle norme vigenti	
	in materia di tutela dei dati personali e delle direttive del Garante della	
	Privacy.	
	Acquisita dal Comune di Nogara in data 9 marzo 2020 la denuncia di	
	un'ipotesi di danno erariale, l'inquirente specificava che:	
	2	

	- il destinatario dell’ordinanza n. 50/2015, avente ad oggetto “ <i>Sgombero sala</i>	
	<i>dell’ex casa del custode del campo sportivo di via P. Sterzi</i> ”, aveva segnalato	
	all’Autorità di vigilanza la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente del	
	provvedimento senza che lo stesso fosse stato completamente oscurato ai	
	sensi dell’art. 19, comma 3, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;	
	- il Garante aveva, dunque, avviato nei confronti del Comune un	
	procedimento sanzionatorio, il quale si era concluso - previa contestazione n.	
	25421/101736 del 02/09/2016, notificata a mezzo pec in pari data - con	
	l’applicazione di una sanzione amministrativa all’Ente dell’importo di euro	
	20.000,00;	
	- il mancato pagamento della sanzione nei termini di legge aveva	
	determinato l’iscrizione a ruolo della somma e la notifica da parte	
	dell’Agenzia delle Entrate della cartella esattoriale n.	
	12220190020295243000 notificata al Comune in data 25/11/2019 (prot. n.	
	15164), per euro 20.605,88 (comprensivo di euro 20.000,00 quale sanzione	
	pecuniaria comminata dal Garante, euro 600 quali oneri accessori ed euro	
	5,88 quali diritti di notifica);	
	- a fronte della procedura di riscossione coattiva già avviata, in data	
	21/01/2020, il Comune provvedeva al pagamento della cartella per l’importo	
	di euro 20.610,88, comprensivo di euro 5,00 di commissioni, al fine di	
	evitare un ulteriore aggravamento della posizione debitoria.	
	Eseguite le attività istruttorie, la Procura regionale, ricostruito il quadro	
	complessivo degli accadimenti, individuava, quali soggetti cui imputare il	
	danno subito dal Comune per l’applicazione della sanzione da parte	
	dell’Autorità di vigilanza, il sig. Fausto Luigi Berardo e il sig. Luciano	
	3	

	Mirandola il primo, in qualità di Responsabile del 1° Settore e titolare della	
	relativa posizione organizzativa (tra le cui funzioni rientrava ex art. 107 del	
	d.lgs. n. 267/2000 quella di Responsabile del trattamento dei dati personali),	
	e il secondo, quale legale rappresentante del Comune e, quindi, titolare del	
	trattamento dei dati ex artt. 4, c. 1, lett. f) e 28 del d.lgs. n. 196/2003.	
	Riteneva il Pubblico Ministero che il sig. Berardo avesse tenuto una condotta	
	gravemente negligente, avendo pubblicato sul sito comunale il testo di	
	un’ordinanza contenente dati personali non pertinenti e non indispensabili	
	rispetto alle specifiche finalità di trasparenza e pubblicità, senza valutare	
	adeguatamente la portata lesiva della pubblicazione, pur rientrando tra le sue	
	competenze anche quella di apprestare tutti gli strumenti e le metodologie	
	per dare compiuta attuazione alla normativa in materia di tutela dei dati	
	personali.	
	Quanto al sig. Mirandola, poi, la Procura sosteneva che lo stesso, con	
	colpevole superficialità e negligenza anche in relazione alle specifiche	
	funzioni di direzione e coordinamento dell’Ente cui era preposto, non aveva	
	proceduto all’implementazione di un corretto sistema di gestione di tutte le	
	tematiche afferenti alla privacy, attraverso la predisposizione di circolari,	
	direttive, note d’indirizzo ai sottoposti, e, più in generale, di un sistema di	
	controlli adeguato sull’effettiva osservanza della normativa.	
	Rilevava, conclusivamente, che, in conseguenza di tali condotte violative	
	degli obblighi di servizio, l’Autorità Garante aveva comminato la sanzione	
	amministrativa, maggiorata delle spese, di euro 20.610,88 e che la predetta	
	somma - pagata con fondi del Comune – costituiva un danno alle casse	
	erariali di cui i convenuti dovevano rispondere.	
	4	

	II. In data 22 ottobre 2025 si è costituito in giudizio il sig. Berardo Fausto	
	Luigi, eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione dell'azione,	
	dovendo il relativo termine farsi decorrere dalla pubblicazione sull'albo	
	pretorio <i>on line</i> storico dell'ordinanza n. 50/2015 – verificatosi in data 17	
	settembre 2015 – o quanto meno dalla formale contestazione al Comune	
	della sanzione amministrativa del Garante (2 settembre 2016), circostanze	
	antecedenti di oltre cinque anni alla notifica dell'invito a dedurre ex art. 67	
	del d.lgs. n. 174/ 2016 (avvenuta in data 27/12/2024).	
	Nel merito, evidenziava che il mancato oscuramento del solo cognome del	
	destinatario dell'ordinanza, in assenza di ulteriori elementi identificativi	
	dello stesso, non costituiva un fatto illecito, posto che il sig. Gobbetti era	
	stato menzionato nel provvedimento comunale come legale rappresentante di	
	una persona giuridica e il suo nominativo doveva, pertanto, intendersi non	
	come dato personale o sensibile riconducibile ad persona fisica ma,	
	eventualmente, come “dato di contatto” legittimamente pubblicabile.	
	Deduceva, altresì, che non era configurabile la colpa grave per il fatto che il	
	riferimento al cognome del segnalante, contenuto esclusivamente, per una	
	sola volta, a pag. 2 dell'ordinanza, era stato riportato per mero errore	
	materiale, commesso in assoluta buona fede, e, comunque, la pubblicazione	
	del provvedimento comunale, imposta per legge, si era protratta per un	
	periodo superiore ai 15 giorni, termine ritenuto dalla giurisprudenza della	
	Cassazione di natura non perentoria.	
	Escludeva, infine, il nesso causale tra l'irrogazione della sanzione e la	
	condotta del sig. Berardo, evidenziando che la scelta dell'Ente di non	
	difendersi in alcun modo nell'ambito del procedimento sanzionatorio,	
	5	

	neanche mediante adesione alla definizione agevolata che avrebbe	
	comportato una riduzione della sanzione ad euro 4.000,00, non spettava al	
	sig. Berardi, ma al Sindaco e, in ogni caso, all’Amministrazione comunale.	
	III. In data 22 ottobre 2025 si è costituito in giudizio l’arch. Luciano	
	Mirandola, eccependo, in via preliminare, l’intervenuta prescrizione	
	dell’azione, dovendo il relativo termine farsi decorrere dalla pubblicazione	
	sull’albo pretorio <i>on line</i> storico dell’ordinanza n. 50/2015 – verificatosi in	
	data 17 settembre 2015 – o quanto meno dalla formale contestazione al	
	Comune della sanzione amministrativa del Garante (2 settembre 2016),	
	circostanze antecedenti di oltre cinque anni alla notifica dell’invito a dedurre	
	ex art. 67 del d.lgs. n. 174/ 2016 (avvenuta in data 27/12/2024).	
	Nel merito, evidenziava che il mancato oscuramento del solo cognome del	
	destinatario dell’ordinanza, in assenza di ulteriori elementi identificativi	
	dello stesso, non costituiva un fatto illecito posto che il sig. Gobbetti era	
	stato menzionato nel provvedimento comunale come legale rappresentante di	
	una persona giuridica e il suo nominativo doveva, pertanto, intendersi non	
	come dato personale o sensibile riconducibile ad persona fisica ma,	
	eventualmente, come “dato di contatto” legittimamente pubblicabile.	
	La difesa del convenuto escludeva la colpa grave, evidenziando che la	
	diffusione del cognome del sig. Gobbetti in una pagina e per una sola volta	
	all’interno dell’ordinanza comunale la cui pubblicazione era, comunque,	
	imposta dalla legge, era avvenuta per mero errore materiale commesso in	
	assoluta buona fede. Al riguardo, sottolineava, altresì, che l’arch. Mirandola,	
	con la nota del 25/01/2016, aveva diligentemente fornito tempestivo e	
	puntuale riscontro alle richieste di informazioni del Garante, aveva	
	6	

	rappresentato la natura e lo scopo dell'ordinanza, nonché l'obbligatorietà	
	della sua pubblicazione e, infine, aveva eliminato l'intero albo pretorio <i>on</i>	
	<i>line</i> storico del Comune (il cognome del sig. Gobbetti era, pertanto, rimasto	
	in detto archivio per un periodo di circa due mesi). Negava, infine, la	
	sussistenza del nesso causale tra l'irrogazione della sanzione e la condotta	
	del convenuto, evidenziando che la scelta dell'Ente di non difendersi in	
	alcun modo nell'ambito del procedimento sanzionatorio, neanche mediante	
	adesione alla definizione agevolata che avrebbe comportato una riduzione	
	della sanzione ad euro 4.000,00, non poteva di certo imputarsi all'arch.	
	Mirandola che, al momento della notificazione dell'atto di contestazione (2	
	settembre 2016), aveva terminato il proprio mandato di Sindaco del Comune	
	di Nogara.	
	IV. All'odierna pubblica udienza, le parti hanno insistito nelle tesi esposte	
	nei rispettivi atti scritti e hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi	
	rassegnate. Esaurita la discussione, la causa è stata, dunque, trattenuta in	
	decisione.	
	DIRITTO	
	1. L'odierno giudizio riguarda un'ipotesi di danno erariale derivante dal	
	pagamento della sanzione pecuniaria di euro 20.000,00, più spese,	
	comminata dal Garante per la privacy, con provvedimento prot. n.	
	25421/101736 del 2 settembre 2016, al Comune di Nogara per aver	
	effettuato un trattamento di dati personali, in violazione dell'art. 19, comma	
	3, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.	
	2. Preliminarmente, il Collegio ritiene che l'eccezione di prescrizione,	
	proposta dai convenuti, non possa essere accolta.	
	7	

	Secondo l’orientamento espresso, in materia di risarcimento del danno c.d.	
	indiretto, dalle Sezioni riunite della Corte dei conti (sentenza 5 settembre	
	2011, n. 14) e condiviso da questo Collegio, infatti, il <i>dies a quo</i> della	
	prescrizione deve essere individuato nella data di emissione del titolo di	
	pagamento al terzo danneggiato, non essendo configurabile, prima di tale	
	momento, alcun danno erariale, ma soltanto un comportamento posto in	
	essere in violazione della disciplina in materia di dati personali.	
	Ne consegue che, avendo la Procura regionale avviato l’azione di	
	competenza mediante notifica agli odierni convenuti dell’invito a dedurre (e	
	contestuale messa in mora) in data 27 dicembre 2024, il termine	
	quinquennale di prescrizione decorrente dalla data del mandato di	
	pagamento (disposto con la determinazione del responsabile del 1° Settore n.	
	4 del 20 gennaio 2020) non può ritenersi decorso.	
	3. Passando al merito, il Collegio ritiene che, nonostante gli approfondimenti	
	svolti dal Pubblico Ministero in ordine al quadro normativo di riferimento,	
	applicabile <i>ratione temporis</i> , la prospettazione della Procura erariale non	
	possa trovare accoglimento per assenza di colpa grave in capo agli odierni	
	convenuti.	
	3.1. Nella fattispecie all’esame emerge, infatti, la commissione di un errore,	
	consistito nella pubblicazione sul sito <i>web</i> istituzionale del Comune di	
	Nogara di un provvedimento amministrativo che riportava in chiaro il	
	cognome del soggetto destinatario dello stesso, pur in assenza della	
	previsione di una norma di legge o di regolamento che ne autorizzasse la	
	divulgazione.	
	L’art. 19, c. 3, d.lgs. n. 196/2003 stabilisce, infatti, che: “ <i>La comunicazione</i>	
	8	

	<i>da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la</i>	
	<i>diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente</i>	
	<i>quando sono previste da una norma di legge o di regolamento”, pena</i>	
	l’irrogazione di una sanzione amministrativa.	
	Ciò è quanto accaduto ai danni del Comune di Nogara, il quale è stato	
	gravato dal Garante della Privacy di una sanzione amministrativa, a seguito	
	della segnalazione pervenuta dal soggetto interessato, per aver pubblicato e	
	reso accessibile sull’albo pretorio <i>online</i> dell’Ente, per un periodo di tempo	
	superiore ai quindici giorni consecutivi previsti dall’art. 124, c. 1, del d.lgs.	
	18 agosto 2000, n. 267, una ordinanza comunale recante il cognome non	
	oscurato del sig. Gobbetti.	
	3.2. Orbene, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto occasione di	
	affermare che del danno c.d. indiretto derivante dall’irrogazione di sanzioni	
	amministrative pecuniarie da parte del Garante della Privacy può essere	
	chiamato a rispondere chi, con condotta gravemente sprezzante degli	
	obblighi normativi vigenti <i>in subiecta materia</i> , abbia leso il diritto alla tutela	
	della riservatezza, causando, per sua colpa, l’irrogazione della sanzione e,	
	quindi, un danno erariale derivante dal pagamento di somme con denaro	
	pubblico sottratto, in tal modo, all’attuazione degli scopi istituzionali (cfr.	
	Corte dei conti, Sez. giur. Lazio, sentt. n. 672/2021 e n. 246/2019).	
	Nel caso di specie, tuttavia, il Collegio ritiene, sulla base di una valutazione	
	<i>ex ante</i> e alla luce delle circostanze, del tutto peculiari, della fattispecie	
	concreta qui in rilievo (alla cui stregua va accertato il grado di esigibilità	
	della condotta normativamente prevista) che non sia possibile ravvisare,	
	nella condotta dei convenuti, quella grave e marchiana leggerezza e	
	9	

	provvedimento comunale, tranne di quello censurato, consente al Collegio di	
	ritenere dimostrata, da un lato, la piena consapevolezza dell'obbligo	
	all'attivazione della procedura di tutela della privacy da parte del sig.	
	Berardo, quale Responsabile del trattamento dei dati per il Settore di sua	
	competenza, e, dall'altro, di riconoscere nell'unica mancata cancellazione	
	del cognome una svista del tutto involontaria che non si presta ad essere	
	qualificata come gravemente colposa.	
	Nel contesto fattuale delineato, l'errore in cui è incorso il sig. Berardo si	
	appalesa sicuramente scusabile, se si considera che lo stesso convenuto,	
	come chiarito dal Sindaco al Garante nella nota del 25.01.2016, aveva	
	predisposto la copia dell'ordinanza n. 50/2025 per la pubblicazione, dopo	
	aver già oscurato il nome del destinatario ivi riportato (salvo lasciare il	
	cognome dello stesso nella seconda pagina), proprio in vista della sua	
	rimozione dal sito <i>web</i> , alla scadenza del termine di quindici giorni, e della	
	successiva collocazione nell'albo pretorio storico.	
	Ai sensi delle indicazioni contenute nelle Linee guida in materia di	
	trattamento dei dati personali, adottate dal Garante in data 15.05.2014 e	
	richiamate dallo stesso nella richiesta di informazioni del 24.12.2015, infatti,	
	l'Ente avrebbe potuto, ove ritenuto necessario, pubblicare integralmente il	
	provvedimento di sgombero in questione, senza "anonimizzarlo", per	
	quindici giorni consecutivi, alla scadenza dei quali, avrebbe dovuto	
	ripubblicarlo con l'oscuramento dei dati personali.	
	Sotto quest'ultimo profilo, peraltro, assumono rilevanza, al fine di escludere	
	la gravità della colpa ascrivibile al comportamento tenuto dal sig. Berardo, le	
	ulteriori ragioni, esposte nella memoria difensiva, volte ad evidenziare, da un	
	11	

lato, che la pubblicazione dell'ordinanza era effettivamente prevista da una norma di legge (art. 124, c. 1, T.U.E.L., a tenore del quale: *“Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge”*) e, dall'altro, che il termine (15 giorni consecutivi), oltre il quale si era protratta la divulgazione (peraltro, limitata al solo cognome, tanto da rendere il soggetto più difficilmente individuabile, in assenza di altri elementi identificativi), poteva considerarsi di natura non perentoria *“come indirettamente confermato dalle linee guida contenute nel Decreto Legislativo n. 33 del 2013 che, disciplinando la pubblicità per finalità di trasparenza, ne ha previsto la durata in cinque anni”* (cfr., in questo senso, Cass. civ., Sez. III, sent. n. 20615/2016).

3.4. A considerazioni analoghe deve addivenirsi in relazione alla posizione dell'altro convenuto, l'arch. Mirandola, chiamato in giudizio in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, non essendo ravvisabili, sulla base dell'esame compiuto degli atti di causa, gli estremi della colpa grave, quale requisito minimo d'imputazione dell'illecito erariale.

Il Sindaco è, infatti, indubbiamente responsabile dell'amministrazione comunale e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti (v. art. 50, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 267/2000). Tuttavia, considerata la riserva di competenze nella direzione dei singoli uffici e servizi comunali in capo ai dirigenti di cui al successivo art. 107 (richiamato dal comma 3 del cit. art. 50), deve ritenersi attribuito a quest'ultimo lo svolgimento di compiti di generale vigilanza sul buon

	andamento dell'amministrazione comunale, che non possono spingersi sino	
	al punto di imporre al Sindaco medesimo un controllo puntuale su ogni	
	singolo atto o comportamento dell'apparato burocratico.	
	Deve osservarsi, al riguardo, che sull'architetto Mirandola, in quanto legale	
	rappresentante dell'ente (Comune di Nogara) e, quindi, titolare del	
	trattamento dei dati, ricadeva l'attuazione degli obblighi previsti per tale	
	figura, tra i quali rientra ogni decisione in merito alle modalità del	
	trattamento dei dati personali e agli strumenti da utilizzare.	
	Nello specifico, non risultano, tuttavia, configurabili carenze nella	
	regolamentazione delle modalità di trattamento dei dati idonee a comportare	
	una responsabilità di tipo omissivo del titolare del trattamento. Come	
	evidenziato dallo stesso requirente, l'Ente, all'epoca dei fatti, aveva adottato	
	il Regolamento comunale sulla tutela della riservatezza dei dati personali e	
	sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del d.lgs. n. 196/2003	
	(approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 70 del 20.12.2005),	
	individuando, con apposito atto, la figura del responsabile del trattamento ai	
	sensi dell'art. 29 del Codice sulla privacy nel responsabile dello specifico	
	Settore (art. 3 <i>"Titolare e responsabile del trattamento"</i>) e stabilendo	
	l'obbligo di non riportare, per gli atti per cui era prevista la pubblicazione	
	mediante l'affissione all'albo pretorio, i dati personali dei soggetti interessati	
	eccedenti e non strettamente pertinenti con le finalità perseguite (art. 7	
	<i>Disciplina di pubblicazione degli atti"</i>).	
	Lo stesso Ente, peraltro, seppur in epoca successiva, al fine di dare	
	attuazione al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati	
	personali – entrato in vigore nel maggio 2016 e, quindi, in pendenza del	
	13	

	procedimento istruttorio del Garante - aveva approvato, con delibera di	
	Giunta n. 147 del 30.11.2018, apposite Linee guida organizzative che, in	
	particolare, all’art. 8 (“ <i>Sicurezza del trattamento</i> ”), elencavano, tra le misure	
	tecniche ed organizzative di sicurezza da mettere in atto per ridurre i rischi	
	del trattamento, la pseudonimizzazione, la minimizzazione e la cifratura dei	
	dati personali.	
	Già al tempo dei fatti di causa, poi, il programma di gestione documentale in	
	uso presso il Comune offriva al Responsabile del trattamento dei dati	
	personali un ausilio sia per la predisposizione delle ordinanze, sia per la	
	successiva pubblicazione delle stesse sull’albo storico, sebbene quest’ultima	
	operazione non avvenisse in modo automatico, ma, come chiarito dalla	
	Procura, tramite l’inserimento manuale di un <i>flag</i> in corrispondenza della	
	casella “ <i>pubblicazione su albo storico</i> ”, permettendo, comunque, di valutare,	
	caso per caso, eventuali cautele da adottarsi nel caso in cui l’atto da	
	diffondere contenesse dati personali.	
	Nemmeno può sostenersi, come pure prospettato dalla Procura, che nel corso	
	dell’interlocuzione diretta con il Garante il comportamento tenuto dal	
	Sindaco Mirandola abbia assunto le caratteristiche della estrema negligenza,	
	essendosi lo stesso, piuttosto, prontamente attivato per chiedere	
	l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato a carico	
	dell’amministrazione.	
	Con la nota prot. n. 903 del 25.01.2016, infatti, l’arch. Mirandola, nel fornire	
	tempestivo e puntuale riscontro alla richiesta di informazioni del Garante,	
	illustrava ampiamente le ragioni della pubblicazione dell’ordinanza e	
	chiariva, in particolare, che l’omesso oscuramento del cognome del	
	14	

	segnalante nella seconda pagina dell'ordinanza era dipeso da un mero errore	
	materiale, commesso in assoluta buona fede.	
	Nella stessa comunicazione, il Sindaco informava, altresì, il Garante che si	
	era già provveduto ad eliminare l'albo pretorio storico dal sito istituzionale	
	del Comune di Nogara al fine di ovviare, per il futuro, al rischio di	
	reiterazione di simili inconvenienti, con ciò dimostrando, quindi, la chiara	
	volontà di adempiere correttamente alle indicazioni offerte dallo stesso	
	Dipartimento nel primo atto indirizzato all'amministrazione comunale.	
	D'altronde, dell'intervenuta rimozione dell'ordinanza dal sito <i>web</i>	
	istituzionale dell'Ente dava atto lo stesso Garante nella citata comunicazione	
	prot. n. 17027 del 09.06.2016, con la quale l'Ufficio, pur riservandosi di	
	avviare, nei termini di legge, un procedimento sanzionatorio per l'accertata	
	diffusione illecita di dati personali, precisava che non avrebbe promosso	
	l'adozione di provvedimenti prescrittivi o inibitori ai sensi dell'art. 143, c. 1,	
	del Codice sulla privacy, proprio in considerazione del fatto che il	
	provvedimento non risultava più accessibile all' <i>url</i> dal quale era risultato,	
	invece, prima liberamente scaricabile.	
	3.5. In via meramente incidentale, può, altresì, conclusivamente rilevarsi,	
	che, nella prospettazione della Procura regionale, non vengono indicati	
	elementi idonei a dimostrare la sussistenza di un idoneo nesso di causalità tra	
	il danno patito dal Comune di Nogara e la condotta degli odierni convenuti.	
	Al riguardo, può evidenziarsi, infatti, che la scelta dell'Amministrazione di	
	non impugnare il provvedimento sanzionatorio o, comunque, come	
	correttamente osservato dalla difesa dei convenuti, di tenere un	
	comportamento inerte nell'ambito del procedimento avviato dal Garante non	
	15	

	può automaticamente ridondare a danno del soggetto che ha adottato l'atto,	
	fonte indiretta del danno azionato, trattandosi, comunque, di una scelta che	
	non spettava al sig. Berardo, in ragione dell'incarico allo stesso conferito	
	dall'Ente e del fatto che, come dichiarato dallo stesso in sede di audizione ex	
	art. 67 del c.g.c., dopo la comunicazione del Sindaco al Garante del	
	25.01.2016 era rimasto totalmente estraneo alla vicenda.	
	Né tantomeno può imputarsi all'arch. Mirandola tale inattività difensiva,	
	seppur foriera di un pregiudizio per l'Ente, avendo lo stesso concluso il	
	mandato di Sindaco nel mese di giugno 2016 e, quindi, non rivestendo più, al	
	momento della notifica al Comune della contestazione della violazione	
	amministrativa, avvenuta, via pec, in data 02.09.2016 (cfr. archivio elezioni	
	comunali del 05.06.2016 – all. 4 alla memoria di costituzione in giudizio), la	
	figura di legale rappresentante dell'ente.	
	4. Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda attrice non può	
	trovare accoglimento e i convenuti vanno, quindi, assolti da ogni addebito di	
	responsabilità in relazione ai fatti posti a fondamento della richiesta di	
	risarcimento attorea.	
	5. Nulla è dovuto per le spese del giudizio, stante la natura di parte in senso	
	solo formale della Procura regionale della Corte dei conti.	
	Le spese di lite - considerati il valore della causa e l'attività defensionale -	
	vengono liquidate, in favore di ciascun convenuto, nella misura di euro	
	1.500,00 (millecinquecento/00 euro), oltre spese generali, IVA e CPA, e	
	poste a carico del Comune di Nogara.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, disattesa	
	16	

